

Modello di Organizzazione, Gestione e controllo Ex D. Lgs. 231/2001

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

24/07/2018

INDICE - PARTE GENERALE

DEFINIZIONI	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
2. AMBITO APPLICABILITA' 231	5
3. LE FATTISPECIE DI REATO (I C.D. "REATI PRESUPPOSTO").....	6
4. LE SANZIONI	11
Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto).....	12
Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2 e 13 del Decreto)	12
La confisca.....	13
La pubblicazione della sentenza di condanna	13
5. L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ	13
6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RETE GIOCO ITALIA SRL.....	14
Costituzione e oggetto Sociale di RETE GIOCO ITALIA SRL	14
L'Assemblea	15
L'Organo Amministrativo.....	15
Il Collegio Sindacale	15
Deleghe e procure	16
Servizi svolti da terzi	16
7. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI RETE GIOCO ITALIA SRL	16
Gli obiettivi perseguiti da RETE GIOCO ITALIA SRL con l'adozione del Modello.....	16
Le fasi di realizzazione del Modello	16
Raccolta e analisi della documentazione	17
Identificazione delle attività a rischio.....	17
Analisi dei rischi potenziali	17
Gap analysis	18
Definizione dei protocolli e regole del sistema organizzativo	18
Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale.....	19

8.	I PRINCIPI GENERALI.....	19
	L'adozione del Modello e le successive modifiche.....	22
9.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	22
	La diffusione del Modello	22
	La formazione del personale.....	22
	L'informativa ai Collaboratori	23
10.	IL CODICE ETICO	23
11.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	23
	Principi generali	23
	Il sistema sanzionatorio per i dipendenti.....	23
	Le sanzioni nei confronti dei direttori di funzione	24
	Le sanzioni nei confronti dei Collaboratori esterni e fornitori.....	24
	Le sanzioni nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.....	24
12.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	24
	Individuazione e nomina dell'OdV	24
	I requisiti soggettivi dell'OdV e le cause di incompatibilità	25
	Le funzioni e i poteri dell'OdV	26
	I flussi informativi verso l'OdV.....	26
	I flussi informativi dall'OdV: l'attività di reporting verso il vertice aziendale	28

Documenti di riferimento:

- statuto e atto costitutivo
- organigramma
- deleghe di funzione e mansionari
- parte speciale e mappatura dei rischi
- codice etico
- protocolli e procedure
- codice disciplinare dipendenti
- regolamento aziendale
- Piano incentivi
- regolamento organismo di vigilanza.

DEFINIZIONI

“RGI”: RETE GIOCO ITALIA SRL con sede legale in Via della Cicogna 17/F - Roma (RM), Tel. + 39 0690203568 e sede operativa della direzione generale in Via Ugo La Malfa n. 64, Palermo (PA).

“Attività a rischio”: le attività svolte da RETE GIOCO ITALIA SRL esposte al rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto.

“Collaboratori”: i collaboratori, i consulenti, i partner e gli altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di RETE GIOCO ITALIA SRL in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato.

“Decreto”: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

“Destinatari”: coloro ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, cui verrà consegnata o resa disponibile una copia dello stesso o un suo estratto.

“Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con RETE GIOCO ITALIA SRL.

“Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

“Organismo di Vigilanza” o **“OdV”**: organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

“Organi sociali”: il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale di RETE GIOCO ITALIA SRL nonché i relativi membri.

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.), rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

“ADM” Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Reati” le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successive modifiche ed integrazioni.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come integrato dal D.M. n. 201 del 2003 e da successive modifiche ed integrazioni) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, semplicemente “enti” o, al singolare, “ente”), per attività illecita derivante dalla commissione di alcuni reati, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'ente, da parte di:

- persone fisiche poste in posizione apicale;
- persone fisiche sottoposte all'altrui direzione e controllo.

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dal Decreto e s.m.i. ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale ovvero di un sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente, se dalla commissione del reato o dei reati l'ente abbia tratto un vantaggio o un interesse.

Affinché il reato non possa essere ad esso imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente deve, quindi, dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi e controllare che, nell'esercizio dell'attività d'impresa, non possa essere commesso uno dei reati presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, la 231 prevede che la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto siano, in *primis*, predisposto ed attuato efficacemente il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e, in *secundis*, istituito un Organismo di Vigilanza, autonomo e con il compito di vigilare sul funzionamento del modello medesimo.

La responsabilità dell'ente è, invece, esclusa, se la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

L'ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o con il fondo comune e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

2. AMBITO APPLICABILITA' 231

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto, la normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti si applica a:

- Enti dotati di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.p.a., S.r.l., SapA, Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, altri enti privati e pubblici economici.
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.n.c. e S.a.s. anche irregolari, Associazioni non riconosciute.

Restano, invece, esclusi dalla soggezione alla normativa in esame le imprese individuali, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, altri enti pubblici non economici, partiti politici, sindacati.

I destinatari dell'applicazione del Codice sono tutte le persone ed Enti che possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di affari con la Società:

- Componenti degli organi sociali, amministratori, sindaci e manager.
- Soci, azionisti e funzioni delle altre società appartenenti alle società controllanti o partecipate.
- Società partner.
- Dipendenti e collaboratori.
- Consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari e partner commerciali ed operativi.
- Fornitori di beni e servizi.
- Concessionari, clienti, istituzioni, funzionari di Enti pubblici e privati e collettività.

Ogni Destinatario deve riferire tempestivamente alla Direzione ed all'OdV qualunque violazione, presunta o effettiva, del Codice, nonché ogni violazione di legge.

3. LE FATTISPECIE DI REATO (I C.D. "REATI PRESUPPOSTO")

L'insorgenza della responsabilità in capo all'ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì di quelli esclusivamente previsti dalla legge.

Allo stato, i "reati presupposto" sono i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Omessa o errata identificazione del giocare (art. 4 e ss. del D. Lgs n. 90/2017)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011]

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

18. REATI DI CUI ALL'Art. 4 D. Lgs 90/2017 - Il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente: «Titolo IV (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) — Art. 52 (Misure per la mitigazione del rischio).

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

4. LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria;**
- **sanzione interdittiva;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

La principale finalità dell'apparato sanzionatorio e dei suoi peculiari criteri commisurativi è di rendere diseconomiche condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2 e 13 del Decreto)

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima, quali:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;

- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Al contrario, nei casi di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto-reo, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

La confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

5. L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ

Un aspetto fondamentale, delineato dal Decreto, è il concetto di Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo.

L'importanza di detto modello documentato è notevole, se si considera che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, l'ente non incorre in responsabilità se, tra l'altro, *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

In pratica, il Legislatore ha inteso legare la responsabilità dell'ente alla mancata osservanza di regole di organizzazione, previamente definite, la cui corretta applicazione consente di minimizzare il rischio di commissione del reato; di conseguenza, l'adozione del Modello, pur non essendo imposta *ex lege*, è di indubbia utilità nel prevenire la commissione di reati, nonché la loro reiterazione.

A ciò aggiungasi, inoltre, che il Modello può spiegare la propria efficacia, anche se introdotto successivamente alla commissione del reato. Al riguardo:

- nel caso in cui il reato sia già stato commesso ed il Modello non ancora predisposto, se il Modello viene adottato prima del dibattimento di primo grado, lo stesso può concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b), nonché una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, comma 2, lett. b, e comma 3);
- l'adozione del Modello può avvenire anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive *ex art. 78*; a patto che, oltre alla concorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 17, se ne documenti l'adozione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza.

In definitiva, l'adozione di un Modello, preventiva o successiva alla commissione di un reato da parte della Società, può avere ripercussioni sia sulla concreta applicazione, che sulla natura (cioè sulla tipologia) stessa delle sanzioni.

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RETE GIOCO ITALIA SRL

Costituzione e oggetto Sociale di RETE GIOCO ITALIA SRL

La Società RETE GIOCO ITALIA SRL, costituita in data 24 giugno 2015 nasce Rete Gioco Italia Srl con l'obiettivo di creare un progetto finalizzato al conferimento di diversi rami aziendali relativi al gioco lecito mediante gli apparecchi da intrattenimento – previsti dall'art. 110 comma 6 lett. a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni ed integrazioni – nonché delle attività e funzioni ad essa connesse. Tale progetto si concretizza il 01.06.2016 per mezzo dei primi conferimenti di rami aziendali per un totale di 16 aziende conferenti nella conferitaria Rete Gioco Italia srl, dando vita ad un progetto nato l'anno prima e a seguito di diversi studi che hanno interessato i soci conferenti.

RETE GIOCO ITALIA SRL, dunque, rappresenta un operatore interamente Italiano, la cui principale *mission*, oltre allo sviluppo delle proprie potenzialità all'interno del comparto gaming, è quella di perseguire l'eccellenza nella gestione aziendale che, giocoforza, non può che prevedere l'implementazione della legge n. 231/2001 attraverso la predisposizione di un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In estrema sintesi, la società RETE GIOCO ITALIA SRL offre servizi relativi all'installazione presso punti vendita autorizzati di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS ed agisce quale mandatario per l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 lett. b) della medesima norma.

RETE GIOCO ITALIA SRL adempie direttamente ai requisiti di gestione operativa del gioco lecito previsti dalla normativa quali:

- Collegamento delle proprie apparecchiature alla rete telematica del concessionario di Stato realizzato solo presso soggetti, autorizzati, abilitati e contrattualizzati;
- Gestione degli aspetti amministrativi per l'incasso della raccolta e del pagamento del PREU e dei canoni previsti;
- Monitoraggio in remoto del corretto funzionamento degli apparecchi e cambia monete;
- Help Desk ed attivazione di interventi di assistenza al cliente;
- Controllo della raccolta e versamento delle relative imposte;
- Informazione agli utenti;
- Esecuzione di sopralluoghi a campione degli esercizi.

La *mission* di RETE GIOCO ITALIA SRL è incrementare la redditività dei punti vendita attraverso tre strumenti: efficienza del servizio, supporto tecnologico, analisi statistica quantitativa e qualitativa del pdv. Il controllo di gestione effettua un'analisi costante sulle performance dei locali fornendo i correttivi necessari. Attraverso un *call center* unificato ed un ticket center, minimizza i tempi d'intervento riducendo il rischio di fermo awp. Per la sua capillarità sul territorio, per la sua organizzazione aziendale, RETE GIOCO ITALIA SRL ha stretto accordi di partnership con i più importanti concessionari dello Stato per servire tutto il territorio nazionale ove sono presenti proprie filiali. RETE GIOCO ITALIA SRL rappresenta l'unione empatica di tante piccole professionalità che sommate algebricamente diventano eccellenza con un trend di crescita costante ed oculato.

Per la struttura organizzativa si fa riferimento all'**organigramma** societario aggiornato ed alle procedure del sistema qualità riportanti compiti, responsabilità e modalità operative.

Per tutte le operazioni che RETE GIOCO ITALIA SRL può compiere e per gli organi statutari si fa riferimento all'**Atto Costitutivo** ed allo **Statuto**, ai quali, integralmente, si rinvia.

RETE GIOCO ITALIA SRL può, dunque, compiere tutte le operazioni stabilite nell'atto costitutivo e nello statuto; al fine di perseguire l'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie atte al

raggiungimento degli scopi sociali.

RETE GIOCO ITALIA SRL può, inoltre, costituire altre società, partecipare direttamente o indirettamente, acquistare azioni o obbligazioni di altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.

In linea con la disciplina vigente in materia, gli organi statutari della Società sono i seguenti.

L'Assemblea

L'Assemblea è straordinaria e ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto e, inderogabilmente, sull'approvazione del bilancio, la nomina e revoca degli amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale, la determinazione del compenso di amministratori, sindaci e sulla responsabilità di amministratori e sindaci.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi di legge e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società (es. redazione bilancio consolidato), entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è competente per il caso di modifiche all'Atto Costitutivo, di nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori, di emissione di strumenti finanziari ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

L'Organo Amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La Società ha adottato come Organo Amministrativo il Consiglio di Amministrazione di sette componenti, di cui un Presidente e un Amministratore Delegato cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito i poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, così come esplicitati nell'Atto Costitutivo e nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; sono esclusi dalle competenze dell'Organo Amministrativo solo le materie che, a norma di legge e di statuto, sono riservate all'Assemblea.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale spetta altresì, limitatamente agli atti di loro competenza, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori speciali ove nominati da quest'ultimo.

Il Presidente può rilasciare a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, una volta nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed, ove espressamente previsto al momento della nomina, sussistendo i presupposti di cui al terzo comma art. 2409-bis c.c., esercita altresì il controllo contabile.

E' costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, è eletto dall'Assemblea e si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno dei sindaci. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un **Amministratore Delegato** cui spettano i poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione esplicitati in Atto Costitutivo e nello Statuto e, in particolare, porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, compiere quanto necessario per dare esecuzione alle obbligazioni sociali ed esigere adempimento obbligazioni di terzi verso la società, sovrintendere alla ordinaria gestione della società, stipulare, modificare, risolvere, cedere e acquisire per cessione contratti inerenti apparecchi da intrattenimento, intrattenere rapporti con tutte le autorità competenti, anche istituzionali, e con gli istituti di credito, sovrintendere alla gestione del personale. Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione con parti correlate che sono riservate alla competenza del CdA collegialmente inteso a prescindere dalla rilevanza delle medesime. Con l'approvazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo vengono individuate ed approvate dal cda con separato atto le deleghe di funzione.

Servizi svolti da terzi

Talune attività, quali la gestione amministrativa, sono in parte svolte da società terze mediante contratti di appalto del servizio.

7. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI RETE GIOCO ITALIA SRL.

Gli obiettivi perseguiti da RETE GIOCO ITALIA SRL con l'adozione del Modello

RETE GIOCO ITALIA SRL ha deciso di dotarsi di un proprio Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto; in particolare, la Società ha deliberato di predisporre un documento coerente con le Linee Guida Confindustria contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi.

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; la scelta di RETE GIOCO ITALIA SRL è, tuttavia, fondata sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

Le fasi di realizzazione del Modello

Nel presente documento "Parte generale", vengono illustrati le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/01, l'organizzazione della Società, la diffusione del Modello organizzativo e la formazione sullo stesso, le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ed il sistema sanzionatorio.

Nella parte speciale RETE GIOCO ITALIA SRL ha svolto un'intensa attività per individuare i rischi specifici e definire l'organizzazione per attuare il modello di gestione.

Lo sviluppo della parte speciale è articolato nelle fasi di seguito descritte.

Raccolta e analisi della documentazione

Nel corso di tale fase, RETE GIOCO ITALIA SRLSi è concentrata preliminarmente nella raccolta e nell'analisi, in particolare, della seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- organigramma e attribuzione di ruoli e responsabilità;
- gestione ed osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa e dal T.U.L.P.S;
- ordini di servizio;
- gestione dei dati cartacei ed informatici;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure;
- piano incentivi
- sistema sanzionatorio.
- Mappatura rischio ex D.Lgs. 231/2001;

Tale documentazione, dalla cui analisi non si può prescindere, costituisce, infatti, la piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Identificazione delle attività a rischio

Tale attività è stata attuata attraverso sia l'analisi della struttura aziendale per funzioni che dall'analisi dei processi, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dal Decreto. Tale attività di studio ha condotto alla mappatura dei rischi che formano parte integrante del presente documento tese all'identificazione e prevenzione di commissione dei reati di cui al Decreto.

Riguardo invece ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, sono stati analizzati e studiati le condotte dei singoli responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati di tale attività è sintetizzata nell'analisi dei rischi. Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi/funzioni a rischio, sono stati identificati i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio che, con riferimento ai reati dolosi, in talune circostanze particolari ed eccezionali, potrebbero includere anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione, come i partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi. Sotto questo profilo, per i reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio sono tutti i lavoratori destinatari della stessa normativa.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di studio, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di alcune ipotesi di reato.

Output di fase: mappa delle aree aziendali a rischio ed esclusione di taluni reati.

Analisi dei rischi potenziali

Per l'analisi di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda sono stati considerati anche:

- precedenti violazioni accertate in azienda o dai partner;
- violazioni note avvenute in società del settore dell'intrattenimento;
- violazioni ricorrenti nel settore dell'intrattenimento;

Il livello di rischio nasce dall'autovalutazione da parte della Direzione e dei responsabili valutando l' idoneità e efficacia delle procedure operative e dei concreti controlli esistenti a presidiare il rischio individuato.

Il rischio è considerato accettabile quando:

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione, ossia aggirandolo con intenzionalità;
- nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D. Lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza.

Output di fase: studio delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente.

Gap analysis

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi al rischio già presenti, RETE GIOCO ITALIA SRL si è concentrata, nell'apposito documento di mappatura, proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

Si è inoltre considerata la dimensione aziendale ed l'oggettiva difficoltà di attuare tutte le metodologie a disposizione delle grandi organizzazioni distribuite su più filiali territoriali nel panorama Italiano.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile".

Output di fase: studio del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari

Definizione dei protocolli e regole del sistema organizzativo

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di un protocollo di decisione contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli di seguito elencati hanno il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione:

- **Codice etico e di comportamento** con riferimento ai principi per prevenire i reati considerati, diffuso sia internamente che esternamente;
- **Sistema organizzativo** sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni, la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio, specifico interesse ricopre l'area della gestione

finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento firme ove necessario ; supervisione, ecc.

- **Procedure manuali ed informatiche** (protocolli, procedure e sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari, ecc.)
- **Poteri autorizzativi e di firma**, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.
- **Sistema di controllo di gestione** in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. Funzionale a questo è la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato.
- **Comunicazione al personale e sua formazione** per mezzo del direttore di funzione sulle risorse umane il quale supervisiona la preventiva capacità del personale rispetto al ruolo e al mansionario del caso concreto.

Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase l'attività di RETE GIOCO ITALIA SRL si è concentrata nella diffusione del Modello di organizzazione e gestione mediante pubblicazione e diffusione del codice etico e regolamento disciplinare e regolamento aziendale. Contestualmente il personale viene formato e sensibilizzato sull'applicazione degli strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, i protocolli, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare garantendo la registrazione delle operazioni e dei controlli.

Per i reati in materia di sicurezza e ambiente sono previsti i requisiti dettati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i con particolare riferimento all'art. 30 dello stesso, sono attuati:

- politica aziendale contenente i principi di azione;
- struttura organizzativa, deleghe e nomine delle funzioni aventi responsabilità in materia di sicurezza e salute (datore di lavoro, RSPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori, preposti, addetti gestione emergenze e primo soccorso, ecc.);
- la valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione operativa di tutti gli adempimenti per garantire la conformità legislativa in particolare le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria;
- formazione informazione e addestramento dei lavoratori;
- la vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

8. I PRINCIPI GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge eventualmente la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa fino ad una risoluzione del CDA, organo deputato a dirimere eventuali conflitti di interesse o potenziali tali.

Riservatezza

La politica di privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali è fondata sui seguenti principi:

PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ

Il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA

I dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla politica di Privacy adottata dalla Società, che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato.

PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO

Le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ E QUALITÀ

I dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché di controllare la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

PRINCIPIO DI SICUREZZA

I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

Comunicazioni all'esterno

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

Comunicazioni all'interno

Nessun dipendente e/o socio operatore a qualsiasi livello può divulgare notizie false e che possano minare la reputazione di un altro socio o del dipendente oltre alla serena gestione aziendale. Se la violazione avviene in assenza del socio o del dipendente interessato la stessa si considera più grave ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

Tutela dei beni aziendali

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

- **“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”**, vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

- **“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”**. Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- **“Documentazione dei controlli”**.

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, i principi di controllo (ovvero di gestione regolata) possono riassumersi nello schema generale sotto riportato.

L'adozione del Modello e le successive modifiche

RETE GIOCO ITALIA SRL ha adottato e reso operativa una prima versione del Modello, la presente è formalizzata con la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente, oltre che dell'adozione è, altresì, incaricato dell'efficace attuazione del Modello; vale a dire che dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni del Modello, sentito il parere dell'OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge nell'espletamento della propria attività.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere con delibera all'aggiornamento del Modello in caso di:

- a) variazioni legislative;
- b) sviluppo di nuove attività di RETE GIOCO ITALIA SRL, le quali dovranno essere preventivamente mappate e, se ritenute a rischio, regolamentate per mezzo di apposite procedure;
- c) cambiamento di regole di comportamento e/o procedure;
- d) modifica di funzioni e poteri dell'OdV;
- e) mutamenti nel sistema sanzionatorio.

9. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

La diffusione del Modello

RETE GIOCO ITALIA SRL si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso l'affissione del formato cartaceo dello stesso in bacheca presso la sede legale e in tutte le filiali.

Inoltre, al fine di garantire la reale efficacia del Modello, una copia deve essere consegnata o resa disponibile a tutti i Destinatari.

La formazione del personale

Al fine di perseguire un'adeguata sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, RETE GIOCO ITALIA SRL, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione nel seguente modo:

- la formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione, o suo Amministratore Delegato, che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione;
- tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione;
- la partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello;
- la formazione deve fornire informazioni in merito al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 231/2001) e al Modello adottato dalla Società;
- della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione;

- la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

L'informativa ai Collaboratori

RETE GIOCO ITALIA SRL si attiva per la promozione del Modello anche nei confronti di Collaboratori che operano a vario titolo nell'interesse della Società, ai quali dovrà essere, altresì, distribuito o reso disponibile il Modello o un estratto dello stesso.

10. IL CODICE ETICO

I principi rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001, i diritti, i doveri, divieti e le responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" sono indicati nel **codice etico** che costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il codice etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione e diffuso a tutti i portatori d'interesse.

11. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Principi generali

Elemento essenziale per l'effettività del Modello è il **Codice disciplinare** che definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte per la prevenzione dei reati di cui al Decreto e in genere, delle procedure interne previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito dell'eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta prescritte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illiceità o meno della condotta tenuta.

Il sistema sanzionatorio per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali prescritte nel Modello sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal codice disciplinare e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure ivi riportate e della normativa applicabile.

Il Modello fa riferimento alle categorie dei fatti sanzionabili previste nelle norme pattizie di cui in particolare:

- biasimo con rimprovero verbale
- biasimo scritto
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
- sospensione dal lavoro
- licenziamento senza preavviso (destituzione) con trattamento di fine rapporto

Il tipo o l'entità di ciascuna sanzione sopra richiamata, saranno applicate ai sensi della regolamentazione disciplinare vigente per RETE GIOCO ITALIA SRL, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imperizia o imprudenza con riguardo alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore ed alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a suo carico;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte e alle particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione, sono di competenza dell'Amministratore Delegato.

Le sanzioni nei confronti dei direttori di funzione

In caso di violazione, da parte dei direttori di funzione di RETE GIOCO ITALIA SRL, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle predette prescrizioni dettate dal Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee previste dal codice disciplinare.

Le sanzioni nei confronti dei Collaboratori esterni e fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori o fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione, da parte di qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente sia l'intero Consiglio di Amministrazione sia l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti per l'applicazione delle idonee misure di legge.

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) Individuazione e nomina dell'OdV

L'art. 6 del Decreto individua un'esimente dalla responsabilità della Società, in caso di infrazione di sanzione, se ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Considerando la dimensione aziendale e la presenza di uno studio di revisione e contabilità già operativo, per mantenere il principio di separazione dei ruoli, RETE GIOCO ITALIA SRL può optare per l'incarico ad uno o più professionisti esterni eventualmente coadiuvati da personale interno. Il numero massimo dei componenti non può essere superiore a 3 (2 effettivi ed un supplente) tutti coadiuvati ed assistiti nell'espletamento delle proprie funzioni anche da un dipendente presso la direzione generale.

Inoltre, nell'espletamento della propria attività, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne che di volta in volta si rendano necessarie, nonché di specifiche professionalità di consulenti esterni.

Per quanto concerne le professionalità necessarie per la gestione delle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio) o altri professionisti da esso individuati.

Da un punto di vista maggiormente operativo, si sottolinea che l'OdV è dotato di un proprio regolamento, nel rispetto del quale dovrà provvedere all'espletamento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione di RETE GIOCO ITALIA SRL nomina, di volta in volta, i membri dell'OdV con delibera opportunamente motivata; sull'organo decisionale incombe, altresì, la costante vigilanza sull'operato dell'OdV, nonché sulla permanenza dei requisiti soggettivi che hanno consentito la nomina dei suoi membri.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni dalla nomina e potranno essere revocati, sempre dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) perdita dei requisiti soggettivi che ne hanno determinato la nomina;
- b) negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività loro affidate, nonché mancanza di buona fede;
- c) qualsivoglia ulteriore giusta causa.

I requisiti soggettivi dell'OdV e le cause di incompatibilità

Nella scelta dei vari componenti dell'OdV, RETE GIOCO ITALIA SRL dovrà sempre avere riguardo ai seguenti fondamentali requisiti soggettivi:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento di ogni sua attività, dal momento della nomina al concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che andrebbero a compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti interni/esterni all'ente. L'OdV è, inoltre, collocato nella più alta posizione gerarchica, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti della Società, che, inevitabilmente, ne minerebbe l'indipendenza; in particolare, l'OdV di RETE GIOCO ITALIA SRL dipende esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, ai quali si rapporta per ciò che concerne il suo operato.
- **Professionalità ed onorabilità:** intesi innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica, aziendalista e di organizzazione, di cui l'OdV nel suo complesso deve essere dotato per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza. L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza, costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità.
- **Continuità di azione:** che può essere garantita solo mediante la presenza di un organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello, al fine di garantirne sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni periodiche diventino, spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell'OdV.

In sede di nomina, i componenti dell'OdV dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'allegato regolamento dell'organismo di vigilanza.

Le funzioni e i poteri dell'OdV

L'OdV dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari all'efficace svolgimento delle attività di:

- a) vigilanza sull'osservanza ed efficace attuazione del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- b) vigilanza sul funzionamento del Modello, accompagnata dalla verifica, nel tempo, della reale adeguatezza ed idoneità del medesimo a prevenire i comportamenti non voluti ed i reati elencati al precedente paragrafo;
- a) cura dell'aggiornamento del Modello in caso di integrazione e/o modifica della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, evoluzione del mercato di riferimento o creazione di nuovi settori di attività di RETE GIOCO ITALIA SRL.

I membri dell'OdV, al fine di poter adempiere nel miglior modo a tutti i sopraccitati doveri, nonché svolgere indipendentemente i loro compiti, dovranno essere dotati di:

- a) specifici poteri di iniziativa e controllo che permettano l'accesso, senza alcun tipo di restrizione, alla totalità di informazioni e documenti aziendali. Al riguardo, si precisa che il ricorso a detti poteri, da parte dell'OdV, dovrà avvenire nei limiti dei compiti e delle funzioni che gli sono attribuiti;
- b) adeguate risorse finanziarie, al riguardo, l'OdV dovrà essere dotato di un budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- c) supporto e collaborazione da parte delle varie strutture aziendali.
- d) libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;

L'OdV potrà avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni in particolare per gli aspetti salute, sicurezza e ambiente.

La Direzione, in occasione del budget aziendale, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I flussi informativi verso l'OdV

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale e i collaboratori esterni, consulenti e partner sono tenuti a segnalare all'OdV qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di RETE GIOCO ITALIA SRL ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, le informazioni e i relativi flussi verso l'OdV sono identificati nel seguente modo:

- informazioni su base periodica, a titolo esemplificativo, aventi attinenza ai reati presupposto quali:
 - verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - nuove procedure formalizzate;
 - relazioni del Collegio Sindacale,;
 - i prospetti riepilogativi degli appalti affidati in particolare ad agenti e consulenti;

- controlli dei dati contabili ed esito dei controlli della società di revisione;
- attività di formazione/informazione;
- esiti della riunione periodica annuale della sicurezza e livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale e report degli audit interni e degli Enti di certificazione.

E' opportuno che l'OdV mantenga integrato un regolamento per identificare le proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, della documentazione e report periodici necessari, criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

Copia della documentazione dei controlli e relazioni è custodita dall'Organismo stesso.

- Informazioni su base occasionale, aventi ad oggetto tutte le informazioni utili concernenti il Decreto e l'attuazione del Modello di RETE GIOCO ITALIA SRL ed ottenute in via diretta, vale a dire tramite test di verifica sull'osservanza delle procedure, quali:
 - revisioni o nuovi protocolli, procedure, regolamenti e Ordini di Servizio emanati dalla Società le notizie relative a bandi e convenzioni attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
 - contestazioni di violazioni della normativa;
 - procedimenti avviati dalla Magistratura o provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria per reati previsti dalla richiamata normativa;
 - procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- Informazioni su base occasionale, vale a dire ogni segnalazione o "denuncia" spontanea proveniente da dipendenti o soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti e partner di RETE GIOCO ITALIA SRL) ed aventi ad oggetto qualsivoglia informazione relativa all'applicazione del Decreto, all'efficacia del Modello nel suo complesso o ad eventuali rischi esistenti. Ogni segnalazione, dovrà avvenire in forma scritta e, a tal fine, viene creata un'apposita casella di posta elettronica alla quale i sopraccitati soggetti potranno indirizzare le proprie segnalazioni. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna. Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede e tenuto conto di quanto disposto dalla LEGGE 30 novembre 2017, n. 179.

L'OdV, infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da RETE GIOCO ITALIA SRL, comprese ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso.

I flussi informativi dall'OdV: l'attività di reporting verso il vertice aziendale

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale (CDA) in merito all'espletamento della propria attività.

In particolare l'OdV deve:

- immediatamente riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le segnalazioni c.d. urgenti ricevute e l'accertamento di eventuali profili di rischio di commissione di reato rilevante;
- annualmente sottoporre un report al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (se nominato) per ciò che concerne l'attività svolta.

L'OdV dovrà formulare delle proposte all'organo dirigente dell'Ente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Il Collegio sindacale, una volta nominato, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo. I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

In ogni caso, resta salvo l'obbligo dell'OdV di riferire all'Amministratore Delegato e Presidente di RETE GIOCO ITALIA SRL, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta.